



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/11/2009

ADDI' 19/11/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 893

Oggetto:

Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 per la realizzazione dell'intervento denominato: Comune di Lanuvio "Programma Integrato di Intervento, valorizzazione del sistema dei servizi a ridosso di Piazza XXV Aprile - Lanuvio Scalo", ai sensi della L.R. 26 giugno 1997, n. 22, in variante al P.R.C. vigente.



893 19 NOV. 2009 *02*



Oggetto: Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 per la realizzazione dell'intervento denominato: Comune di Lanuvio "Programma Integrato di Intervento, valorizzazione del sistema dei servizi a ridosso di Piazza XXV Aprile - Lanuvio Scalo", ai sensi della L.R. 26 giugno 1997, n. 22, in variante al P.R.G. vigente.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO

Che il programma integrato, come previsto dall'art. 2 della L.R. 22/97, consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell'intervento stesso e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano;

Che la L. R. 26/06/1997 n° 22, "Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione", prevede all'art.4 comma 4 che al fine di accelerare le procedure di definizione dei programmi integrati, si possa fare ricorso allo strumento dell'accordo di programma previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 20/12/2006 è stato adottato in variante al PRG, un "Programma Integrato di Intervento, valorizzazione del sistema dei servizi, a ridosso di Piazza XXV Aprile - Lanuvio Scalo";

Che a seguito di pubblicazione il Consiglio Comunale di Lanuvio con Deliberazione n. 14 del 23 aprile 2007 ha preso atto che non sono state presentate osservazioni né opposizioni;

Che il Comune di Lanuvio con nota prot. n. 13616 del 14 giugno 2007 ha convocato apposita Conferenza di Servizi ex art. 34 - D.Lgs. 267/00 conclusasi positivamente l'11 dicembre 2007;

CONSIDERATO

Che la realizzazione del Programma Integrato riveste particolare importanza per la collettività in quanto prevede una migliore ubicazione dei servizi.

PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;



RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;

VISTI

Lo schema di Accordo di Programma;
 La deliberazione del Consiglio Comunale di Lanuvio n. 53 del 20 dicembre 2006;
 La deliberazione del Consiglio Comunale di Lanuvio n. 14 del 23 aprile 2007;
 I verbali ed i pareri delle Conferenze di Servizi del 27/06/2007 e dell'11/12/2007;
 Gli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

L'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

La L.R. n.22 del 26.06.97 "Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione"

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,

di approvare la proposta di Accordo di Programma ai sensi art. 34 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 per la realizzazione dell'intervento denominato: Comune di Lanuvio "Programma Integrato di Intervento, valorizzazione del sistema dei servizi, a ridosso di Piazza XXV Aprile - Lanuvio Scalo" ai sensi della L.R. 26 giugno 1997, n.22, in variante al P.R.G. vigente.


 Accordo di
 Programma

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
 IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 1 DIC. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 893 *Pa*
DEL 19 NOV. 2009



REGIONE LAZIO



COMUNE DI LANUVIO



ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Comune di Lanuvio "Programma Integrato di Intervento, valorizzazione del sistema dei servizi, a ridosso di Piazza XXV Aprile - Lanuvio Scalo", ai sensi della L.R. 26 giugno 1997, n.22, in variante al P.R.G. vigente.

PREMESSO


Che il programma integrato, come previsto dall'art. 2 della L.R. 22/97, consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell'intervento stesso e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano;

Che la L. R. 26/06/1997 n° 22, " Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione ", prevede all'art.4 comma 4 che al fine di accelerare le procedure di definizione dei programmi integrati, si possa fare ricorso allo strumento dell' accordo di programma previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che in ragione dell'esigenza di una migliore ubicazione dei servizi, a ridosso di Piazza XXV Aprile, in località Vigna Grande, nell'ambito della realizzazione del nuovo plesso scolastico e della prevista Chiesa parrocchiale di Lanuvio scalo a cura della Curia Vescovile, si è raggiunto un accordo preliminare sottoscritto, in data 21 luglio 2006, dai rappresentanti del Comune di Lanuvio, della Curia vescovile e dalle proprietà interessate dai terreni ricadenti all'interno del Comparto edificatorio previsto dalla variante al PRG vigente e dei terreni sottostanti al realizzando plesso scolastico, che dovranno essere assunti quali aree di servizio della scuola stessa;

Che a seguito di tale accordo, con deliberazione di Consiglio Comunale di Lanuvio n° 53 del 20 dicembre 2006 è stato adottato un "Programma Integrato di Intervento, valorizzazione del sistema dei servizi, a ridosso di Piazza XXV Aprile - Lanuvio Scalo", in variante al P.R.G.;

Che a seguito di pubblicazione il Consiglio Comunale di Lanuvio con Deliberazione n. 14 del 23 aprile 2007 ha preso atto che non sono state presentate osservazioni né opposizioni;



Che il Comune di Lanuvio con nota prot. n. 13616 del 14 giugno 2007 ha convocato apposita Conferenza di Servizi ex art. 34 – D.Lgs. 267/00 conclusasi positivamente l'11 dicembre 2007;


CONSIDERATO

Che in data 21 luglio 2006, i rappresentanti del Comune di Lanuvio, della Curia vescovile e dalle proprietà interessate dai terreni ricadenti all'interno del Comparto edificatorio previsto dalla variante al PRG vigente e dei terreni sottostanti al realizzando plesso scolastico, hanno sottoscritto un accordo preliminare contenenti gli impegni, i criteri e le modalità di attuazione del programma integrato di intervento, che prevede, tra l'altro, la cessione gratuita di terreni privati al Comune di Lanuvio

Che la realizzazione del Programma Integrato riveste particolare importanza per la collettività in quanto prevede una migliore ubicazione dei servizi.

PRESO ATTO

- Dei verbali della Conferenza dei servizi del 27 giugno 2007 e dell'11 dicembre 2007;
- Della determinazione conclusiva del procedimento amministrativo n.7 del 23 gennaio 2008, effettuata dal responsabile del settore I - Tecnico – Assetto e uso del territorio del Comune di Lanuvio.
- Del parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica per il Lazio reso con nota prot. MBAC-SBA-LAZ/7126 del 19 luglio 2007;
- Del parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio reso con nota prot. MBAC-SBAP-LAZ/30973/B del 22 novembre 2007;
- Dell'assenso con prescrizioni della Regione Lazio - Dipartimento Territorio reso con nota prot. 140432/25/06 del 18/09/2007 rimesso ai fini della verifica di rispetto del P.A.I.;
- Del parere favorevole con prescrizioni del Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo, reso con nota n.172198 Fascicolo 6390 del 2 ottobre 2008;
- Del parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 2B.05.Pianificazione Urbanistica e Beni ambientali Roma e provincia sia sotto il profilo urbanistico che della compatibilità paesaggistica, reso con nota prot. 81119/2007 del 13 novembre 2007;
- Dell'attestazione, datata 11 dicembre 2007, a firma del Responsabile del Settore VII del Comune di Lanuvio, effettuata sulla base dell'analisi del territorio, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28 luglio 2003, certificante l'inesistenza di usi civici nell'area d'intervento, resa in Conferenza di Servizi dell'11 dicembre 2007;
- Della dichiarazione asseverata, datata 11 dicembre 2007, a firma del Responsabile del settore VII del Comune di Lanuvio, inerente l'esclusione della necessità di verifica di Valutazione d'Impatto Ambientale, resa in Conferenza di Servizi;
- Della dichiarazione, datata 13 maggio 2009, a firma del Responsabile del Settore I del Comune di Lanuvio inerente l'esclusione dell'intervento dalla procedura di verifica V.I.A. secondo il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e il D.Lgs. 16/01/2008 n. 4.

- 
- Della attestazione, del Responsabile del settore VII del Comune di Lanuvio, che l'intervento è posto esternamente al perimetro del Parco dei Castelli Romani, resa nella conferenza di servizi dell'11 dicembre 2007;
 - Del parere favorevole con prescrizioni dell'ASL RM/H, prot. 511/SISP del 26/06/2007;

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., il Comune di Lanuvio, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, è approvato il "Programma Integrato di Intervento, valorizzazione del sistema dei servizi, a ridosso di Piazza XXV Aprile – Lanuvio Scalo" ai sensi della L.R. 26 giugno 1997, n.22, in variante al P.R.G., composto dai seguenti elaborati, approvati nella Conferenza di Servizi dell' 11 dicembre 2007:

- Tav 1 – Stato di fatto (Aerofotogrammetrico CTR 1991; rappr. 1:2000 da originale 1:10000; Aggiornato con foto satellitare google 2005);
- Tav 2 – Stato di fatto (Planimetria catastale rappr. 1:2000);
- Tav 3 – Stato di fatto (Foto satellitare Google 2005 rappr. 1:2000);
- Tav 4 – Previsioni urbanistiche vigenti – PRG adottato con deliberazione di G.R. Lazio n. 6029 del 23 dicembre 1974;
- Tav 5 – Previsioni urbanistiche vigenti in regime di salvaguardia – PRG adottato con delibera di C.C. n. 33 del 3 luglio 1997;
- Tav 6 – Progetto: Nuove destinazioni d'uso urbanistiche (Aerofotogrammetrico CTR 1991; rappr. 1:2000 da originale 1:10000);
- Tav 7 – Nuove destinazioni d'uso urbanistiche (Planimetria catastale rappr. 1:2000);
- Tav 8 – Opere di urbanizzazione a rete;
- Tav 9 – Progetto: Planivolumetrico;
- Tav 10 – Progetto: Nuovo edificio residenziale privato: planimetria piano interrato, piano terra, primo piano, coperture, prospetti, sezioni, calcolo della volumetria;
- Tav 11 – Relazione tecnica;
- Tav 12 – Normativa tecnica di attuazione;
- Tav 13 – Schema di impegnativa di programma e costi di realizzazione delle opere a rete.

La variante urbanistica correlata all'intervento e approvata con il presente Accordo prevede:

- i terreni interessati nella nuova destinazione urbanistica dall'ubicazione della Chiesa saranno individuati quali aree F per servizi per il culto e non avranno più l'attuale destinazione zona F per attrezzature scolastiche;
- i terreni individuati quali aree F1-3 per aree a servizi pubblici e verde attrezzato e per lo sport non avranno più la destinazione F3p;

- 
- i terreni interessati dall'ubicazione delle volumetrie dei privati saranno individuati quali aree C1 edificabili e non avranno più l'attuale destinazione di verde attrezzato e servizi sportivi;

Gli indici ed i parametri urbanistici sono quelli desumibili dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza degli interessati alla prescrizioni di cui al successivo art. 2.

Art. 2

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio:

- Le nuove costruzioni dovranno rispettare il profilo naturale del terreno, eventuali terrazzamenti o riporti che si rendessero necessari non dovranno essere superiori superiore a ml. 1,50, con muri di scarpa e controscarpa rivestiti con pietra locale e possibilmente. Schermati a verde;
- Dovranno essere salvaguardate le alberature esistenti e non interessate dall'area di sedime dei fabbricati;
- La copertura dei nuovi edifici dovrà essere realizzata a con pendenza non superiore al 35% e manto di tegole alla romana;
- Gli infissi dovranno essere in forma e materiali tradizionali dell'area dei Castelli Romani; sono vietati infissi in alluminio anodizzato;
- Le superfici esterne dei fabbricati dovranno essere intonacate e tinteggiate con colori della gamma delle terre naturali;
- A ultimazione dei lavori i fabbricati dovranno essere opportunamente schermati rispetto ai percorsi stradali e pedonali. La schermatura dovrà essere realizzata da essenze arboree caratteristiche dei luoghi;
- Le recinzioni esterne dovranno essere realizzate con muro di base alto ml. 0,80 con soprastante ringhiera metallica e siepe vegetale.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica per il Lazio:

- I lavori di movimento terra dovranno essere seguiti dal Dr. Luca Attenni, Direttore del Museo Civico di Lanuvio, che si impegna a fornire all'ufficio della Soprintendenza la documentazione scientifica (relazione di scavo, fotografie, rilievi, ecc.);
- Qualora eventuali rinvenimenti lo rendessero necessario, ci si riserva di chiedere le opportune varianti ai sensi del D.Lgs 42/04;




Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica:

- L'andamento altimetrico del terreno deve essere rispettato scrupolosamente, pertanto i manufatti in genere debbono essere progettati ed eseguiti in modo da provocare minime alterazioni alla morfologia del terreno, con modifica dello stesso, nel caso di pendii, non superiore a ml. 1,50, qualora, quindi, si rendano necessari muri di scarpa e controscarpa, questi dovranno essere rivestiti con pietra calcarea con la tecnica del " faccia vista ";
- Dovrà essere posta a dimora, idonea schermatura dei manufatti rispetto alle superfici pubbliche, ottenute con cortine di alberatura o arbusti compatibili con quelle previste dall'art. 38 della NTA del PTP n° 9, mantenimento della vegetazione esistente ed inoltre piantumazione delle alberature di essenze tipiche della zona, con l'obbligo dell'attecchimento, come previsto nella planimetria V15;
- Le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggi per auto dovranno essere autorizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione di manto erboso e riduzione al minimo delle superfici lastricate esterne;
- La pareti esterne dei fabbricati, salvo le parti trattate con materiali in pietra e cotto, devono essere rifinite con intonaco tradizionale con esclusione di materiali plastici e simili e le relative tinteggiature devono essere realizzate con i colori della gamma delle terre naturali;
- Le sagome dei fabbricati ed i tipi edilizi proposti nonché il numero dei lotti e la sagome di essi, invece, come previsto nelle tavole dei progetti architettonici devono ritenersi vincolanti;
- Le coperture degli edifici devono essere realizzate a tetto le cui falde dovranno avere una pendenza non superiore al 35% e ricoperte con manto di tegole alla romana; l'altezza massima dei locali sottotetto non deve superare i ml. 2,20 dal pavimento all'intradosso del colmo. Detti locali devono essere destinati a reperimento dei c.d. " Volumi tecnici ". Non sono consentite aperture sulle falde dei tetti;
- Le recinzioni esterne dovranno essere preferibilmente in siepe vegetale con interposta rete metallica o realizzate con muretti di altezza non superiore a ml. 0,80 e le ringhiere soprastanti devono essere in legno o ferro con esclusione di qualsiasi altro materiale;
- Sono vietati infissi in alluminio anodizzato di qualsiasi colore;
- Ogni nuova costruzione dovrà prevedere nell'ambito del terreno di pertinenza, un'area da destinare a parcheggio privato secondala normativa vigente; le eventuali rampe di accesso al piano interrato devono essere coperte con solaio piano nella parte compatibile con la pendenza; inoltre dovranno essere soddisfatte le condizioni imposte per il superamento delle cosiddette barriere architettoniche.

Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo


1. in corrispondenza della scarpata morfologica che delimita verso Sud-Est l'intervento in oggetto devono essere istituite due fasce, di larghezza pari al doppio dell' altezza della scarpata, una sopra e l'altra sotto la scarpata all'interno delle quali è vietato qualsiasi tipo di edificazione. Tali aree inedificabili sono individuate procedendo la prima dal ciglio superiore del pendio verso monte e l'altra a partire dal bordo inferiore della scarpata verso valle;



2. in tutti i casi in cui si è già costruito all'interno della fascia di inedificabilità indicata al punto 1 si dovrà procedere alla verifica di stabilità della scarpata. Laddove saranno individuate situazioni di rischio si dovrà provvedere alla messa in sicurezza attraverso una valutazione effettuata da un tecnico abilitato (geologo o ingegnere) della stabilità generale della scarpata;
3. la fase esecutiva dovrà essere preceduta da indagini geologiche e geotecniche di dettaglio atte a definire sui reali luoghi di imposta le caratteristiche geomeccaniche dei terreni. Le indagini dovranno essere spinte ad una quota significativa da un punto di vista fondazionale;
4. il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, ivi comprese eventuali opere di sostegno, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo. da un punto di vista geomeccanico;
5. le fondazioni degli edifici dovranno raggiungere in tutti i casi il substrato integro ed in nessun caso è ammesso di fondare sul materiale di riporto, utilizzato per raggiungere la quota di progetto;
6. per qualunque intervento a ridosso di fossi deve essere rispettato il vincolo dei 10 metri dagli alvei e dalle sponde per le fabbriche e gli scavi (R.D. 25/07/1904 n. 523);
7. tutto il sistema di smaltimento fognario dovrà essere collettato in pubblica fognatura o condotte alla linea di drenaggio più vicina secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente;
8. dovranno essere realizzate nelle varie fasi dei lavori tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la stabilità del suolo ed un'ottimale regimazione delle acque che in nessun caso dovranno essere convogliate verso la scarpata. Siano realizzate a fronte degli scavi e dei rilevati adeguate opere di contenimento, dotate di opportuni drenaggi, e di sistemi di canalizzazione e di smaltimento delle acque;
9. visto l'aumento delle superfici impermeabilizzate, dovranno essere realizzate idonee opere di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche;
10. la superficie interessata ai movimenti terra dovrà essere limitata allo stretto necessario per la realizzazione dei lavori che dovranno essere eseguiti e localizzati come da progetto presentato senza arrecare danni alla circostante vegetazione arborea ed arbustiva eventualmente presente;
11. il materiale terroso e lapideo proveniente dagli scavi dovrà essere sistemato stabilmente sul posto in modo da non turbare l'attuale equilibrio idrogeologico e quello in esubero smaltito secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente;
12. nella messa in posto dei riporti dovrà essere realizzata un'adeguata compattazione dei materiali tale da prevenire successivi fenomeni di assestamento che potrebbero compromettere la stabilità dell'opera ed il corretto deflusso delle acque superficiali;
13. tutte le scarpate e le superfici nude eventualmente formatesi a seguito dei lavori, dovranno essere opportunamente profilate e stabilizzate;
14. l'interessato s'impegna a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli saranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico;

Regione Lazio – Dipartimento Territorio: nota prot. 140432/25/06 del 18/09/2007

- L'edificio indicato con la lettera B rientra in parte in un'area classificata ad alte pericolosità per frana (fascia B – at. 17 delle N.d.A. del P.A.I.) e si ritiene pertanto che, limitatamente all'area interessata da quest'ultimo, il parere possa essere assentito



subordinatamente alla messa in sicurezza del sito e/o alla riclassificazione e/o modifica della perimetrazione dell'area a pericolosità di frana (artt. 14, 17, 20 delle NTA del P.A.I.);

AUSL RM/H:


- Dovrà essere realizzato un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue tramite collettore fognario che recapiti all'impianto di depurazione comunale, previa verifica, attraverso l'Ente gestore, della adeguata capacità recettiva e depurativa di quest'ultimo, assicurando il rispetto del D.Lgs. 152/06 in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento;
- Dovrà essere assicurata la adeguata fornitura di acqua potabile;
- Dovrà essere garantito il corretto convogliamento delle acque meteoriche nella rete delle acque chiare;
- In sede di realizzazione dei progetti esecutivi dovrà essere rispettato il del D.M. 05/07/1975, del TULLSS 1265/34, del R.E.C. e del Regolamento di Igiene Comunale;
- Per quanto attiene il complesso scolastico, alla sua localizzazione ed ai requisiti minimi, si impone il rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica, in particolare del D.M. 18/12/1975. Per l'eventuale realizzazione di asili nido e ludoteche si rimanda alla normativa specifica.
- Dovrà essere garantito il rispetto della normativa vigente in merito alla realizzazione di strutture sportive ed alle norme CONI di impiantistica sportiva;
- In tema di inquinamento acustico si raccomanda il rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quanto previsto dalla L. 447/95 e della L.R. 18/01;
- Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere mantenuti in efficienza in modo di non arrecare nocumento all'ambiente, ai residenti ed al vicinato;
- Le opere dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente, attraverso il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti ed attuando tutte le possibili cautele per evitare di arrecare nocumento ed incomodo alla popolazione tramite diffusione di polveri e rumori.

Art. 2 bis

Prima del rilascio dei permessi di costruire l'amministrazione comunale di Lanuvio dovrà obbligatoriamente acquisire il parere degli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche e bilancio idrogeologico, come previsto al punto 3) della Deliberazione Giunta Regionale 16 giugno 2009, n. 445 (pubblicata sul BURL n. 33 del 7 settembre 2009)

Art. 3

Poiché l'Accordo comporta variante urbanistica allo strumento comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo, dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Lanuvio entro 30 giorni a pena della decadenza.



Art. 4

A seguito dell'avvenuta ratifica consiliare di cui all'art. 3, il presente Accordo sarà approvato anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Lanuvio, con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

Art. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio preseduto dal Sindaco del Comune di Lanuvio – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Regione Lazio: Il Presidente

Comune di Lanuvio: Il Sindaco

Roma li:

